

DEL POTERE ESECUTIVO.

XXXV.

Esercitano il potere esecutivo della Reggenza sette Rettori partitamente eletti dall'Assemblea nazionale, dal Consiglio degli Ottimi, dal Consiglio dei Provvisori.

Il Rettore degli Affari Esteri, il Rettore della Finanza e del Tesoro, il Rettore dell'Istruzione pubblica sono eletti dall'Assemblea nazionale.

Il Rettore dell'Interno e della Giustizia, il Rettore della Difesa nazionale sono eletti dal Consiglio degli Ottimi.

Il Consiglio dei Provvisori elegge il Rettore dell'Economia pubblica e il Rettore del Lavoro.

Il Rettore degli Affari esteri assume titolo di Primo Rettore, e rappresenta la Reggenza al cospetto degli altri Stati - *primus inter pares*.

XXXVI.

L'ufficio dei sette Rettori è stabile e continuo. Delibera di ogni cosa che non competa all'amministrazione corrente. Il Primo Rettore regola il dibattito, e ha voto decisivo in caso di parità.